



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

CONTRATTO PER LA GESTIONE E RELATIVO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEL CENTRO VISITA NEL COMUNE DI FILETTINO (Fr)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____

TRA

1. Il Dott. Carlo DI COSMO, nato a Ripi (Fr) il 25/02/1964, che interviene qui e agisce in nome e per conto dell'Ente Parco Regionale dei Monti Simbruini nella sua qualità di Direttore, che da qui in avanti verrà denominato semplicemente "Ente" per brevità

E

2. Il/La Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ (_____) il _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della _____, che da qui in avanti verrà denominato semplicemente "gestore" per brevità;

PREMESSO CHE

- l'Ente Parco Naturale Regionale Monti Simbruini ha in concessione una struttura in Via IV Novembre, snc nel Comune di Filettino (Fr);

- con Determinazione del Direttore n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione del soggetto gestore del Centro Visita, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla quale potranno rispondere tutte le Associazioni e Cooperative costituite o costituende;

- con Determinazione del Direttore n. _____ del _____ è stata nominata apposita commissione giudicatrice per espletamento delle procedure di gara;

- il gestore è risultato aggiudicatario a seguito della suddetta procedura, il tutto come meglio risulta dai verbali di gara, approvati con Determinazione del Direttore n. _____ del _____;

- si rende necessario definire tramite apposito atto i rapporti fra l'Ente Parco ed il soggetto gestore, sulla base del progetto di gestione presentato in sede di gara, acclarato agli atti dell'Ente al prot. n. _____ del _____ ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

CIÒ PREMESSO

le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso.

ARTICOLO 1 - Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto

L'Ente Parco Regionale dei Monti Simbruini, come sopra rappresentato, affida a _____, che accetta, la gestione della struttura "Centro Visita di Filettino" (di seguito per brevità indicato Centro Visita) sito in Filettino (Fr), Via IV Novembre snc, distinto al Catasto al fg 24 part. 399 sub. 1 e 2.

Il Centro Visita è attrezzato e ammobiliato per la ricezione turistica, come da inventario, allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il gestore dovrà garantire all'Ente Parco la conduzione della struttura e dei servizi connessi, sotto la supervisione ed il coordinamento dell'Ente Parco.

Il gestore è tenuto ad espletare prioritariamente le seguenti attività:

- Attività informativa e promozionale: l'attività informativa deve avere come riferimento tutto il territorio del Parco dei Monti Simbruini ed è volta a far conoscere all'utenza le possibilità di visita del Parco, in particolare i servizi disponibili, le passeggiate ed escursioni possibili, le attrattive principali dell'area ed altre notizie utili alla visita e alla permanenza sul territorio. Il servizio sarà supportato da materiale informativo e promozionale prodotto dall'Ente Parco e potrà essere integrato con i prodotti promozionali realizzati dal gestore (in accordo e con la supervisione dell'Ente Parco).

- Attività commerciale: il gestore dovrà provvedere alla vendita, tramite apposito contratto estimatorio, di materiale di vario tipo (pubblicazioni, gadget, ecc.) prodotto dall'Ente Parco. Sul prezzo di vendita del materiale prodotto dal Parco sarà riconosciuto uno sconto del 30%, come previsto nel Regolamento per l'attività commerciale dell'Ente Parco. In accordo e con la supervisione dell'Ente Parco, il gestore potrà provvedere alla vendita di proprio materiale.

Il gestore ha l'obbligo contrattuale di attivare, a propria cura e spese, i servizi aggiuntivi indicati nel progetto di gestione proposto in sede di gara. L'attivazione di ulteriori servizi aggiuntivi dovrà essere preventivamente sottoposta ad autorizzazione da parte dell'Ente, il quale verificherà la loro coerenza con le finalità della concessione, la loro compatibilità con l'equilibrio ambientale dell'area, la loro conciliabilità con le complessive esigenze di gestione dell'area naturale protetta

ARTICOLO 3 - Contenuto della gestione

Le prestazioni relative al servizio in parola consistono:

- l'accoglienza dei visitatori occasionali con fornitura di informazioni, materiale e quant'altro richiesto; tale servizio informativo dovrà riguardare il territorio del Parco e le caratteristiche e le





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

opportunità dei territori dei Comuni compresi nel Parco. Il gestore dovrà sensibilizzare gli utenti alla corretta fruizione del territorio, in particolare per quanto riguarda il corretto smaltimento dei rifiuti e il rispetto della flora e della fauna

- l'ideazione, l'organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione di programmi specifici di accoglienza, accompagnamento e guida nel territorio del Parco; tali programmi dovranno essere realizzati avvalendosi, per le specifiche mansioni, delle Guide del Parco dei Monti Simbruini e/o delle Guide ambientali escursionistiche riconosciute. Durante le escursioni dovrà essere messa particolare cura ad evitare l'abbandono di rifiuti
- l'ideazione, l'organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione di iniziative a carattere sportivo, ricreativo e culturale ad elevato contenuto ambientale
- l'organizzazione di tutti i servizi connessi con la buona tenuta dei locali nei quali vengono svolti i servizi (pulizie, manutenzione ordinaria dell'immobile, manutenzione di attrezzature).

ARTICOLO 4 - Oneri del gestore

Il gestore si impegna a:

- a) accogliere i visitatori, fornendo il servizio di informazione e distribuzione di materiale divulgativo e promozionale;
- b) garantire l'apertura del Centro nei giorni festivi e prefestivi, almeno nelle fasce orarie 10.00/12.30 e 16.00/18.30 (09.30/12.30 e 16.00/20.00 nel periodo estivo). L'apertura dovrà essere garantita TUTTI I GIORNI nei periodi 01/07 - 10/09 e 23/12 - 06/01, nonché in occasione della Festa patronale di Filettino (20 maggio);
- c) garantire l'apertura straordinaria della struttura, su richiesta dell'Ente, in occasione di manifestazioni ed eventi, anche notturni, organizzati dal Parco;
- c) svolgere le attività programmate;
- d) consentire l'utilizzo del Centro Visita all'Ente e collaborare con lo stesso, garantendo la presenza di personale, per iniziative organizzate o patrociniate dal Parco;
- e) comunicare all'Ente Parco le manutenzioni straordinarie necessarie per l'immobile;
- f) effettuare la pulizia dei locali e degli spazi esterni di pertinenza; effettuare la verifica periodica degli estintori nonché la manutenzione ordinaria dell'immobile e delle attrezzature presenti; l'Ente potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si rendano necessari; tale decisione non potrà essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale;
- g) presentare annualmente all'Ente Parco, entro il 30 marzo dell'anno successivo, una relazione a consuntivo sulle attività svolte;
- h) coprire le spese assicurative per il personale impegnato nelle attività e per i partecipanti;
- i) non utilizzare o concedere in uso a terzi l'immobile per attività di natura sindacale, politica o di natura diversa da quella turistica, didattica ed ambientale; la concessione a terzi dell'immobile deve comunque essere autorizzata dal Parco;





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

- l) assolvere ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle attività programmate;
- m) non apportare alcuna modifica, anche temporanea, alla struttura senza l'autorizzazione scritta dell'Ente; al termine della convenzione, eventuali lavori di migliorie effettuati sul bene dal soggetto gestore, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati, rimarranno nel godimento esclusivo dell'Ente, senza diritto di rivalsa economica da parte del gestore;
- n) accettare lo stato di manutenzione ordinaria e di funzionamento della struttura, dei beni mobili ed area esterna e ad osservare tutti gli obblighi derivanti da norme che regolano la gestione di strutture e locali pubblici, avendone preso già visione.

Il gestore si obbliga inoltre a:

- assicurare l'uso diligente dei beni oggetto della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- tenere comunque sollevato ed indenne l'Ente Parco da ogni e qualsivoglia responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa dell'attività svolte all'interno della struttura o in relazione alle stesse, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente all'Ente;
- sollevare l'Ente Parco da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del gestore durante l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione;
- NON concedere in subappalto la gestione della struttura e quanto forma oggetto della presente convenzione;
- comunicare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, i nominativi del personale impiegato e del referente designato, che avrà i rapporti con l'Ente

ARTICOLO 5 – Personale impiegato

Il gestore si impegna ad individuare il personale necessario per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione rivolgendosi prioritariamente ai giovani del territorio, purché siano in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza.

Il gestore dovrà osservare tutte le norme in materia di assicurazioni obbligatorie, antinfotunistica, previdenziale e assistenziale nei confronti di eventuale personale impiegato.

Il personale è legato al segreto d'ufficio per fatti relativi all'Ente di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle attività.

ARTICOLO 6 – Oneri dell'Ente Parco

Il Parco si impegna a:

- a) concedere gratuitamente l'uso dell'immobile e delle attrezzature;
- b) promuovere negli opportuni circuiti il Centro Visita e le attività in esso realizzate;





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

- c) sostenere le spese generali di funzionamento del centro: utenze di elettricità, acqua, rifiuti, riscaldamento nei giorni feriali di utilizzo del locale riservato (nei giorni festivi e prefestivi il riscaldamento è a carico del gestore);
- d) provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile; l'Ente provvederà all'esecuzione di eventuali opere di manutenzione straordinaria compatibilmente con la disponibilità di bilancio, senza che il gestore possa esercitare alcun diritto di rivalsa, essendo la struttura consegnata nello stato di uso e manutenzione risultante dal verbale di consegna.

ARTICOLO 7 - Durata della Concessione

L'affidamento della gestione del Centro ha decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione per un periodo di 6 anni, rinnovabile per altri 3 anni con provvedimento espresso dell'Ente Parco, alle medesime condizioni del presente atto. In caso di mancato rinnovo, da comunicare almeno 3 mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà risolta senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata sin d'ora.

Il gestore potrà recedere prima della predetta scadenza con un preavviso di almeno sei mesi.

La convenzione potrà essere risolta prima della scadenza dei termini nei casi previsti dall'art. 15.

Alla scadenza della presente convenzione il gestore non avrà diritto, sia in caso di scadenza naturale, di decadenza, di risoluzione, di revoca che di recesso, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione o la mancata proroga della concessione o per la perdita dell'avviamento.

ARTICOLO 8 - Immissione in possesso

L'immissione in possesso del Centro Visita avverrà entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione con la consegna delle chiavi per l'accesso alla struttura al legale rappresentante del gestore e/o a persona da questi formalmente delegata, previa redazione in contraddittorio tra le parti di un verbale sulla consistenza dei beni mobili ed immobili che vengono affidati nonché sul loro stato di conservazione.

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noto al gestore; gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Con la sottoscrizione di detto verbale, il gestore subentra nella gestione della struttura con l'assunzione a proprio carico di tutte le relative responsabilità. L'Ente avrà, in ogni tempo, incondizionata facoltà di accedere ai locali dati in gestione per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione, previo avviso da notificare al gestore almeno 48 ore prima.

ARTICOLO 9 - Proventi



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Il gestore, quale compenso dei servizi di cui agli artt. 2 e 3, potrà introitare in via esclusiva i proventi derivanti dalle attività poste in essere.

Le tariffe per le attività programmate deriveranno da quanto specificato nel progetto di gestione; in caso di servizi non compresi nel suddetto progetto, le relative tariffe dovranno essere comunicate formalmente all'Ente.

ARTICOLO 10 - Corrispettivo

L'Ente concede gratuitamente al gestore la struttura immobiliare ed i beni in essa presenti.

Nulla è dovuto al gestore per il servizio prestato.

Rimane d'intesa tra le parti che ogni onere connesso con l'esecuzione della presente convenzione, ovvero con le finalità proprie della stessa, rimane di competenza esclusiva del gestore.

ARTICOLO 11 - Autorizzazioni

Il gestore è tenuto a dotarsi di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie a dare effettivo inizio alla attività.

La perdita a qualsiasi titolo dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della presente convenzione, durante l'esecuzione della stessa, comporterà la decadenza dalla convenzione medesima. In tali casi l'Ente avrà diritto all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 salvo ogni diritto risarcitorio.

ARTICOLO 12 - Manutenzione

Il gestore dovrà tenere i locali con le relative pertinenze nonché i mobili, le attrezzature e tutto il materiale destinato all'attività in stato decoroso ed in perfetta pulizia.

Il gestore dovrà provvedere, tempestivamente, a sua completa cura e spese, alla manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, delle attrezzature e dei mobili in uso, in modo da garantire il mantenimento della funzionalità e la sicurezza dei beni ed evitare il deperimento della struttura. In particolare, provvederà al mantenimento degli impianti elettrico, idrico, fognario, nonché alla periodica tinteggiatura degli ambienti, se necessaria.

Il gestore dovrà altresì provvedere a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali interventi di manutenzione straordinaria si rendessero necessari.

In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione, vi provvederà l'Ente con diritto di rivalsa verso il gestore inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi di quanto previsto dal successivo art. 16.

Tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza documento, eventualmente apportati dal gestore, con l'autorizzazione scritta dell'Ente, rimangono a beneficio di quest'ultimo, senza costituire per il gestore diritto a compensi o a rimborsi.



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

ARTICOLO 13 - Assicurazioni

L'Ente Parco è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale del soggetto gestore durante l'esecuzione dell'incarico, nonché ai visitatori del centro visita e ai partecipanti alle iniziative promosse e/o organizzate dall'affidatario.

Il gestore si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne l'Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all'esecuzione dei servizi di cui al presente avviso.

L'aggiudicatario ha perciò stipulato idonea polizza assicurativa RCT (polizza n. _____, rilasciata dalla Compagnia _____ in data _____) per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, ossia verso gli utenti e/o qualsiasi altra persona si trovi nei locali o partecipi alle attività organizzate, nonché per danni a cose a chiunque appartenenti, valida per tutta la durata dell'affidamento.

Il gestore si impegna a garantire che i servizi verranno resi in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente, ai residenti o ai soggetti transitanti nelle zone circostanti la struttura del Centro Visita.

Il soggetto gestore altresì assume a proprio carico ogni rischio di carattere economico legato alla conduzione dell'attività di gestione e qualsiasi responsabilità – civile, penale, amministrativa – derivante da obblighi normativi in materia fiscale o contributiva, nonché in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, connessa all'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 14 -Revoca della convenzione

La presente convenzione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Ente, mediante comunicazione da inviare al gestore, in caso di:

- violazione delle norme che la disciplinano;
- inattività totale del Centro Visita, imputabile al gestore, nei periodi obbligatori di apertura;
- utilizzo della struttura e dei beni per usi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione;
- gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Ente Parco
- mancata rispondenza dei servizi alle caratteristiche dichiarate nell'offerta dal gestore, qualora questi non vi abbia posto rimedio, decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida scritta inviatagli dall'altra parte;
- eventuale incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e nella messa in sicurezza della struttura e dei beni di competenza del gestore;
- cessione dell'esercizio dell'attività o cessione della struttura, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo, in godimento a terzi in assenza dell'autorizzazione del gestore;





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

- mancato rispetto di quanto previsto al successivo art. 16.

ARTICOLO 15 - Sanzioni

Il gestore si impegna a rendere tutte le attività comprese nella documentazione di gara e secondo le norme comportamentali indicate.

Il personale dell'Ente potrà in qualsiasi momento effettuare controlli per accertare la regolarità e la qualità dei servizi affidati.

Qualsiasi rilievo venisse sollevato dall'Ente nell'esercizio delle suddette attività sarà formalmente contestato al gestore e sarà sanzionato con una penale, quantificata ad insindacabile giudizio dell'Ente fino ad un massimo di € 500,00.

ARTICOLO 16 - Vicende soggettive del gestore

Il gestore si impegna a comunicare all'Ente Parco:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del gestore stesso, ovvero del suo legale rappresentante o dei componenti del suo organo di amministrazione, relativi a reati che precludono l'assunzione di pubblici contratti;
- sostanziali modificazioni allo Statuto

La comunicazione deve essere fatta formalmente al concedente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi delle vicende sopra esposte, pena la revoca della convenzione.

ARTICOLO 17- Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti della presente convenzione ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa saranno effettuate a mezzo PEC (per il concedente parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it - per il gestore: _____).

ARTICOLO 18 - Spese

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ARTICOLO 19 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla legislazione di settore ed alle norme del Codice civile.

ARTICOLO 20 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti verrà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Frosinone.



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

ARTICOLO 21 - Trattamento dati

In ottemperanza all'art. 13 del D.L.vo. n. 196/2003, si informa che i dati in possesso dell'Ente sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Parco in qualità di titolare, attraverso l'utilizzo di applicativi informatici; la loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento. Il gestore può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.L.vo. n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono partitamente ed esplicitamente sottoscritte le clausole di cui agli articoli da 1 a 21 della presente convenzione.

Per l'Ente Parco

IL DIRETTORE
Carlo DI COSMO

Per il gestore

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
